



# CITTA' DI FERMO

Registro generale n. 363

Settore Polizia municipale e protezione civile

**ORDINANZA DEL 25-10-14, n. 325**

**Oggetto:**

**Disciplina della circolazione stradale nel periodo invernale.**

\*\*\*\*\*

## IL DIRIGENTE LA POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere dura ed intensita' tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

CONSIDERATO che detti fenomeni possono , in base alla loro intensita', determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

CONSIDERATO che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile , garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

VISTO l'art. 7, comma 1, lett. "A" del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, 120;

VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 1580 del 16.01.2013;

VISTO l'art. 107 del decreto leg.vo 267/2000

## ORDINA

tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo che dal 15 novembre al 15 aprile transitano sulla rete viaria di competenza del Comune di Fermo, devono essere muniti di pneumatici invernali ovvero devono avere a bordo mezzi anti sdruciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE , muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdruciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 (Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di

categoria M1, N1, O1 e O2). Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e in caso di impiego devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la circolare n. 58/71 del 22/10/1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) è incaricato di far rispettare la presente ordinanza che verrà portata a conoscenza degli utenti mediante l'installazione della prescritta segnaletica.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR delle Marche, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art.37, comma 32, del decreto legislativo n. 285/1992

Il Comandante della Polizia Municipale  
Antonio Dell'Arciprete